

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE dell'AGRICOLTURA e delle FORESTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
- VISTO l'art.2 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, relativo all'indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
- VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTE le proposte di regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea che stabiliscono le regole generali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione per il periodo 2007/2013;
- VISTO il Regolamento CE n.1290/2005 del 21/06/2005, riguardante il finanziamento della Politica Agricola Comune;
- VISTA la Decisione del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013) del 16/02/2006;
- VISTO l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che definisce i distretti agroalimentari di qualità e demanda alle regioni di provvedere alla loro individuazione;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 20 che definisce i distretti agroalimentari di qualità e dà mandato all'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste di adottare con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento;
- CONSIDERATE le "idee guida" per la programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 già emanate nell'ambito della riunione insediativa del "Tavolo istituzionale", di cui al decreto 99180 del 29/11/2005;
- RITENUTO di dover predisporre il presente decreto in coerenza alla strategia regionale in materia di sviluppo e promozione del sistema agricolo ed agroalimentare, anche con riferimento all'imminente stesura del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013;

A termine delle vigenti disposizioni di legge, ritenuto di dover provvedere in merito:

DECRETA

Art. 1
(Finalità)

La Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste - con il presente decreto promuove la nascita dei Distretti Agroalimentari di Qualità – come definiti al successivo articolo 2 – e ne determina la disciplina e le modalità d'attuazione dei relativi interventi. L'Assessorato assegna ai Distretti Agroalimentari di Qualità – di seguito DAQ – un ruolo strategico per valorizzare il *Sistema Sicilia* delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l'aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macrodistretti produttivi regionali. Ai fini del presente decreto si definisce "filiera agroalimentare" un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agroalimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione. I DAQ saranno pertanto i soggetti prioritari attraverso i quali verranno implementate le future politiche di sviluppo del settore agroalimentare di livello comunitario, nazionale e regionale.

I DAQ attueranno a tal fine azioni mirate a:

- innovare i prodotti e/o i processi produttivi nel rispetto della sostenibilità economica, ambientale e sociale, con particolare riferimento alla sicurezza degli alimenti e dei prodotti agroalimentari;
- creare e/o rafforzare il coordinamento e l'integrazione delle relazioni tra le imprese della filiera;
- valorizzare il rapporto delle produzioni con il contesto territoriale di provenienza;
- promuovere il coordinamento e l'integrazione delle relazioni tra le imprese della filiera ed i settori della formazione, della ricerca e dei servizi;
- favorire la penetrazione delle produzioni sul mercato regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2

(Definizione)

Sono definiti "Distretti Agroalimentari di Qualità", conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 20/2005, *i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.*

Ogni singolo DAQ dovrà operare nell'ambito di uno o più dei prodotti e/o processi produttivi di cui ad una sola delle filiere elencate al seguente paragrafo lettera a; tuttavia per investimenti infrastrutturali i DAQ potranno proporre azioni comuni (relative a più filiere).

I DAQ sono caratterizzati in Sicilia dalla compresenza:

- a)** di imprese che si associno secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti e/o processi produttivi di cui al seguente elenco:
- filiera agrumicola (arancia rossa, arancia bionda, limone, mandarini e agrumi minori);
 - filiera vitivinicola (vino rosso, vino bianco, vino rosé, vini liquorosi, vini spumanti, frizzanti, grappe);
 - filiera carni (carne bovina, suina, ovi-caprina, equina, cunicola, da allevamenti minori);
 - filiera cerealicola (pasta, pane, altri prodotti da forno);
 - filiera apicola (miele e derivati);
 - filiera frutticola (uva, ficodindia, frutta fresca, frutta secca, piccoli frutti);
 - filiera lattiero casearia (latte bovino, latte asinino, latte caprino, formaggi vaccini e bufalini, formaggi ovi-caprini);
 - filiera olivicola-oleicola (olio, oliva da mensa);
 - filiera orticola (pomodoro, patata novella, carota, peperone, carciofo, altri ortaggi);
 - filiera delle proteaginose (legumi per alimentazione umana);
 - filiera piante officinali (frassino da manna, piante medicinali, aromatiche e cosmetiche);
 - filiera di produzioni soggette a disciplina tecnica (biologico, integrato, ecc.).
- b)** di enti territoriali sui cui territori di competenza operano le imprese indicate alla precedente lettera a.

Art. 3

(Requisiti per l'individuazione dei Distretti Agroalimentari di Qualità)

L'individuazione dei DAQ deve avvenire con un approccio "dal basso" finalizzato a consolidare e/o sviluppare le diverse filiere produttive.

Al fine di consentire la loro costituzione, i DAQ devono garantire:

- a)** che siano realizzati uno o più dei prodotti di cui al precedente art. 2, certificati e/o tutelati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale, oppure tradizionali o tipici. Possono far parte dei DAQ le seguenti tipologie di produzioni agroalimentari regionali "di qualità":
- Denominazioni d'Origine (DOP, VQPRD, DOC, DOCG);
 - Indicazioni Geografiche (IGP e IGT);
 - Attestazioni di Specificità (AS);
 - Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- certificate attraverso sistemi volontari di qualità accreditati, o in corso di accreditamento, secondo la norma UNI EN 45011, ivi compreso il Sistema di qualità “Sicilia Agricoltura” (di cui all’art. 20 della L.R. n. 19 del 22.12.2005 e al relativo Regolamento d’attuazione);
- da agricoltura biologica, ai sensi del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e/o integrazioni;
- da agricoltura integrata, secondo le disposizioni emanate a carattere nazionale e regionale o secondo protocolli di certificazione riconosciuti o richiesti dalla GDO (norme ISO UNI EN, Eurepgap, BRC ,lfs);
- non geneticamente modificate, secondo le disposizioni emanate a carattere nazionale e regionale per i sistemi di certificazione per prodotti privi di organismi geneticamente modificati;
- tradizionali o tipiche, anche con riferimento ai regolamenti (CE) N 852/04 e N 853/04 ed all’elenco dei prodotti storici a base di latte (“formaggi storici”) di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e delle Foreste del 28/12/1998 (e successive modifiche e/o integrazioni);
- ottenute con altri sistemi di qualità, secondo la disciplina nazionale o regionale e le disposizioni emanate nei rispettivi ambiti.

Il principio può essere anche inteso in senso potenziale, essendo una delle finalità dell’istituzione distrettuale l’innalzamento della qualità dei prodotti e dei processi: per tale motivo potranno far parte della Società di Distretto, di cui al successivo art. 4, anche tutti quei soggetti che non sono in possesso di marchi di produzione/processo, di cui al precedente elenco, e per i quali nel Patto di Distretto, di cui al successivo art. 7, vengano espressamente definite le procedure e le azioni per il riconoscimento delle produzioni ai sensi di uno dei sistemi sopra elencati. Analogamente per le produzioni tradizionali e/o tipiche, nonché per quei nuovi prodotti e/o varietà che la ricerca mette a disposizione, ciascun DAQ dovrà predisporre apposito percorso finalizzato al riconoscimento delle stesse ai sensi di uno dei sistemi sopra elencati.

- b)** che sia presente un sistema di relazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari attraverso forme di integrazione di filiera. Deve essere assicurata la coesistenza di relazioni sia orizzontali (ad esempio iniziative di concentrazione della produzione agricola) che verticali (ad esempio accordi tra imprese delle diverse fasi della filiera) per tutte le fasi della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione). Il numero d’imprese agricole, per singolo DAQ, aventi i requisiti d’Imprenditore Agricolo Professionale – secondo quanto previsto all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche e integrazioni ed alle conseguenti modalità e criteri stabiliti dalla Regione Siciliana - non dovrà in nessun caso essere inferiore a centocinquanta, anche appartenenti ad organismi associativi e per il tramite di essi, e il numero di addetti complessivo non inferiore a trecento.

Art. 4

(Società di Distretto)

Per uno o più dei prodotti e/o processi produttivi di cui alle filiere del precedente art. 2 é costituita una “Società di Distretto” che raggruppa le imprese singole e/o associate – sotto qualsiasi forma giuridica - e gli enti locali territorialmente interessati alla produzione/i e/o processi del DAQ. Tali enti locali partecipano alla Società di Distretto in qualità di “soci sovventori”, con funzioni sussidiarie alle esigenze della componente produttiva.

Possono far altresì parte della Società di Distretto, esclusivamente in qualità di “soci sovventori” (attività di supporto alla componente imprenditoriale attraverso contributi, borse di studio, attività di ricerca, assistenza tecnica, supporto operativo locale, promozione, servizi finanziari e assicurativi, attività di informazione ed animazione del territorio, ecc.), i seguenti soggetti:

- le associazioni di categoria;
- gli enti e le associazioni pubbliche e private, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell’ambito della promozione, della ricerca e dell’innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema distrettuale;

- gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del testo unico bancario (decreto legislativo 01.09.93 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni);
- i Gruppi d'Azione Locale, di cui alla lettera *b* dell'art. 62 del Reg. CE 1698/05.

La Società di Distretto – una volta riconosciuto il DAQ e approvato il Patto di Distretto secondo le procedure previste dal successivo art. 8 - si costituisce in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione.

La Società di Distretto potrà nascere da uno dei soggetti già presenti nel territorio regionale, senza così prevedere necessariamente la nascita di nuovi soggetti giuridici, purché tale soggetto rispetti tutti i requisiti e le modalità previsti dal presente decreto, assumendone interamente ed esclusivamente denominazione, missione, ruoli e funzioni.

L'Assemblea dei soci della Società di Distretto si riunisce almeno una volta l'anno per le decisioni strategiche che riguardano il DAQ nel suo insieme, per l'eventuale rinnovo delle cariche previste all'interno del Comitato di Distretto di cui al successivo art. 5, per l'approvazione del Patto di Distretto di cui al successivo art. 7, per l'approvazione del bilancio, per la nomina degli otto rappresentanti – scelti esclusivamente fra le imprese singole e/o associate facenti parte della Società di Distretto - all'interno del Comitato di Distretto di cui al successivo art. 5 e per quant'altro previsto quale esclusiva competenza dell'assemblea dal codice civile.

Art. 5

(Comitato di Distretto)

Al fine di assicurare l'unicità e il coordinamento operativo delle strategie è costituito per ciascun DAQ un comitato di indirizzo, di seguito denominato *Comitato di Distretto*.

Il Comitato di Distretto è costituito da:

- 8 rappresentanti della Società di Distretto, di cui al precedente art. 4;
- 1 rappresentante indicato dalla Coldiretti regionale;
- 1 rappresentante indicato dalla Confagricoltura regionale;
- 1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori regionale;
- 1 rappresentante indicato dall'Unioncamere regionale;
- 1 rappresentante indicato dal sistema delle cooperative;
- 1 rappresentante indicato dall'U.R.P.S.;
- 1 rappresentante indicato dall'ANCI Sicilia.

I soggetti partecipanti al Comitato di Distretto individuano nell'ambito degli 8 rappresentanti della Società di Distretto di cui all'art. 4, e secondo un criterio fiduciario, il Rappresentante del Distretto a cui compete:

- a) di sottoscrivere la richiesta di riconoscimento del DAQ, disciplinata dal successivo art. 8;
- b) di rappresentare giuridicamente ed amministrativamente il DAQ (responsabile legale e finanziario);
- c) di monitorare le diverse fasi di realizzazione del Patto di Distretto e trasmettere all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, a cadenza semestrale, lo stato di attuazione del Patto stesso (informazioni finanziarie e relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati).

Il Comitato di Distretto si riunisce su invito del Rappresentante designato ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Il Comitato di Distretto, al fine di una migliore funzionalità, fissa con un regolamento interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla sua costituzione, le proprie modalità operative.

Art. 6

(Compiti del Comitato di Distretto)

Il Comitato di Distretto assicura – anche avvalendosi di soggetti esterni - i seguenti compiti:

- stabilire la denominazione e il logo grafico del DAQ;
- redigere ed adottare il *Patto di Distretto* – di cui al successivo art. 7 - e promuoverne altresì l'attuazione;
- garantire il corretto ed efficace utilizzo delle risorse che la Regione assegna al DAQ per il finanziamento dei Patti di Distretto, anche attraverso verifiche e controlli mirati a

garantirne la corretta ed efficace applicazione (comma 368 lettera *b* dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006" e successive disposizioni);

- convocare, prima della definizione del *Patto di Distretto* e a regime ogni dodici mesi ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti di tutti i Comuni della Provincia/e interessate, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative e di categoria interessate dal DAQ al fine di assicurare la più ampia consultazione delle realtà sociali ed economiche nella definizione ed attuazione del *Patto di Distretto*;
- esprimere proposte all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di politiche di filiera.

Art. 7

(Patto di Distretto)

Il Patto di Distretto individua la situazione esistente e le prospettive di sviluppo e di valorizzazione per ciascun prodotto e/o processo produttivo prescelto dal DAQ indicandone la strategia complessiva, i progetti strategici, le modalità e le risorse necessarie a realizzarli, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quanto previsto dal presente decreto (con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 3). Il Patto di Distretto, pur mantenendo una sua unicità strategica e funzionale, può – in casi opportunamente motivati - essere articolato per ambiti territoriali sub regionali.

Il Patto di Distretto contiene:

- una "relazione socio-economica" sulla realtà produttiva sottesa al DAQ che descriva l'attuale consistenza e configurazione socio-economica per ciascun prodotto/processo prescelto all'interno delle filiere di cui al precedente art 2, le dimensioni del fatturato globale, delle esportazioni e delle importazioni, dell'occupazione attuale e tendenziale e che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente decreto;
- una "relazione strategica" dettagliata, relativa a ciascun prodotto/i e/o processo considerato con i punti di eccellenza e di criticità, le opportunità e le minacce, la strategia prescelta (progetto strategico) e le linee di azione (es. politiche innovative di prodotto e di processo, strutture ed infrastrutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o completamento della filiera produttiva, etc). Alla relazione deve essere allegata una valutazione ex-ante della strategia proposta, contenente anche un'analisi delle prospettive e potenzialità di produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e consumo del prodotto/i considerati dal DAQ. Poiché il D.A.Q. si caratterizza per la presenza di una "disciplina" delle produzioni e dei servizi di qualità, nel Patto di Distretto devono essere previsti appositi "disciplinari" di processo, prodotto e servizio con il relativo sistema di monitoraggio e controllo. Nella stessa relazione deve essere rispettato l'elevato grado di integrazione produttiva o di filiera, di cui al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 20/2005. Inoltre, fra le linee d'azione inserite nel Patto quella relativa all'innovazione deve essere comprovata - come previsto dallo stesso comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 20/2005 - dalla presenza, all'interno della Società di Distretto, di imprese che commercializzino, attraverso le organizzazioni di produttori facenti parte del DAQ, almeno il 15% della produzione regionale del prodotto/i di qualità prescelto/i, conferendo alle stesse almeno il 75% della propria produzione aziendale per il prodotto/i interessato/i. Per quei prodotti per i quali non esistono le rispettive organizzazioni di produttori, per soddisfare tale requisito si farà riferimento all'organizzazione commerciale prevista nell'ambito dello stesso DAQ. Deve essere garantita l'integrazione delle relazioni - funzionali al progetto di sviluppo - tra le imprese facenti parte del DAQ ed i settori della formazione, della ricerca e dei servizi. Nella relazione deve essere prevista l'integrazione tra i prodotti agroalimentari e le componenti territoriali, culturali e turistiche del DAQ (manifestazioni locali di tipo promozionale (sagre, fiere, mostre, convegni, iniziative e strutture di carattere culturale, presenza di aziende agrituristiche, di turismo rurale e di ristorazione locale

legate alle produzioni del DAQ, circuiti turistico-culturali legati alle produzioni del Distretto, pubblicistica);

- un “piano finanziario” che quantifichi le azioni del Patto di Distretto per tutto il periodo d’attuazione dello stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse necessarie e individui la quota parte di intervento finanziario che il DAQ intende mettere a disposizione, ivi inclusa quella derivante dagli eventuali soci sovventori. Nel Piano finanziario deve essere prevista una riserva di risorse per la creazione e il funzionamento della “Rete dei DAQ” di cui all’art. 13 del presente Decreto.

Ciascun Patto di Distretto deve essere realizzato attraverso progetti strategici della durata massima di tre anni, decorrenti dalla data di notifica dei decreti di impegno dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e delle Foreste secondo le procedure di cui al successivo art. 8.

Il Patto di Distretto, una volta presentato e approvato dalla Società di Distretto di cui al precedente art. 4, deve essere sottoscritto, con firma autografa autenticata nei modi di legge, dal Rappresentante del DAQ.

Art. 8

(Procedure di riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità e di ammissibilità del relativo Patto di Distretto)

La proposta di Patto, con la relativa istanza di riconoscimento del DAQ, sottoscritta dal Rappresentante dello stesso, deve essere presentata all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali - a seguito di esplicito decreto del Dirigente Generale, da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla GURS, nel quale verranno definiti anche tempi e modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento del DAQ e di finanziamento del relativo Patto. All’istanza di riconoscimento del DAQ deve essere allegata la proposta di forma giuridica prescelta per la Società di Distretto e il relativo Statuto ed Atto costitutivo. Lo Statuto dovrà prevedere l’assunzione degli impegni di cui al presente decreto da parte della Società di Distretto, nonché di quelli dei soci nei confronti della Società medesima e del relativo Patto di Distretto, con particolare riferimento al rispetto del “disciplinare” di cui al precedente art. 7. Deve essere altresì allegato il verbale della seduta del Comitato di Distretto che approva il Patto, controfirmato da tutti i componenti del Comitato stesso, della relativa seduta dell’Assemblea dei soci della Società, nonché la “relazione sulle consultazioni” effettuate dal Comitato di Distretto, ai sensi dell’art. 6.

La valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del Patto sarà condotta da un Nucleo regionale di Valutazione dei DAQ nominato dall’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste - avente sede presso l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste - composto dai dirigenti regionali dei servizi/aree competenti per la filiera considerata dal DAQ e da un rappresentante per ciascuna delle quattro Università degli Studi regionali, proposto dai rispettivi Rettori. Il Nucleo – anche avvalendosi del Supporto tecnico di cui al successivo art. 9 - valuterà la rispondenza degli obiettivi del Patto alle finalità del presente decreto, nonché la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Potrà essere considerato ammissibile, solo ed unicamente, un Patto per ogni tipo di prodotto/processo di cui alle filiere del precedente art. 2; nel caso venissero presentati più Patti afferenti il medesimo prodotto/processo gli stessi saranno temporaneamente sospesi invitando i diversi Rappresentanti dei Patti concorrenti a formulare un unico Patto di Distretto. Nel caso risultasse – dopo un primo tentativo di unificazione operato dagli uffici dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste - impossibile pervenire alla formulazione di un unico Patto di Distretto, sarà riconosciuto ammissibile unicamente il Patto che il Nucleo regionale di Valutazione dei DAQ riterrà – sulla scorta di alcuni criteri scelti all’unanimità prima di esaminare le diverse proposte concorrenti - maggiormente rispondente alle finalità di cui all’art. 1 del presente decreto.

L’Assessore regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, su proposta del Nucleo formulata attraverso un’apposita relazione che illustri i criteri presi in considerazione per la valutazione dei DAQ e dei relativi Patti, con proprio decreto, determina il riconoscimento del DAQ e l’ammissibilità del relativo Patto. Per l’individuazione delle modalità e degli strumenti di finanziamento degli interventi previsti nel Patto di Distretto, l’Assessorato regionale all’Agricoltura e alle Foreste vi provvederà ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Al DAQ prescelto potranno essere applicati i benefici e le disposizioni previste dai commi 366-372 dell’art. 1 della legge 23 dicembre

2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006” e successive disposizioni.

I contributi correlati al Patto di Distretto, saranno erogati solo a seguito della costituzione formale della Società di Distretto, in accordo a quanto previsto al precedente art. 4.

Art. 9

(Supporto tecnico)

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, potrà avvalersi della collaborazione di enti e organismi pubblici e/o privati con comprovata esperienza in materia.

Art. 10

(Attività di promozione)

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste attua apposite azioni di promozione, informazione ed assistenza nei confronti dei potenziali destinatari.

I soggetti interessati alla costituzione dei DAQ potranno avvalersi in qualunque fase del procedimento di costituzione del DAQ, come anche successivamente, dello “Sportello d’informazione ed assistenza ai DAQ” operante presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 11

(Attività di monitoraggio e controllo)

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste attua – anche attraverso i propri uffici centrali e periferici - apposite azioni di monitoraggio, ispezione e verifiche sullo stato di attuazione degli interventi ammessi e sulla corretta ed efficace attività del DAQ. Qualora fossero riscontrate inadempienze in grado di compromettere la piena funzionalità del DAQ, in relazione al più efficace conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste – sentito il parere del Nucleo di cui all'art. 8 - negozierà con il Rappresentante del DAQ apposite strategie di “riorientamento” del Patto di Distretto approvato.

Art. 12

(Azioni di coordinamento con i Distretti produttivi)

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con l'Assessorato regionale alla Cooperazione, commercio, artigianato e pesca, predisporrà, attraverso una apposita cabina di regia interassessoriale, apposite procedure per i soggetti giuridici che abbiano presentato domanda per la costituzione di “distretti produttivi” – di cui all'art. 56 della legge regionale 28/12/2004 n. 17 e del relativo decreto 01/12/2005 dell'Assessorato regionale alla Cooperazione, commercio, artigianato e pesca – al fine di favorirne il riconoscimento come DAQ ai sensi del presente decreto.

Art. 13

(Rete dei DAQ)

È istituita una Rete regionale fra tutti i DAQ riconosciuti ai sensi dell'art. 8, denominata *Rete dei DAQ*.

Le finalità della Rete sono le seguenti:

- a) scambiare le esperienze e competenze sulla gestione dei DAQ;
- b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello regionale le buone pratiche in materia di politiche di filiera;
- c) predisporre ed implementare programmi di formazione e aggiornamento per i componenti dei Comitati di Distretto;
- d) organizzare convegni e seminari a livello regionale e nazionale per la promozione delle politiche di filiera;
- e) costituire e gestire reti di esperti che favoriscano gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvino i Comitati di Distretto nell'attuazione dei relativi Patti di Distretto;
- f) predisporre una strategia comune in tema di internazionalizzazione.

Con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste verranno dettagliate le modalità e le caratteristiche di funzionamento della Rete.

Art. 14
(Paniere Sicilia Agricoltura)

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste nelle azioni di promozione delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità che attuerà sui mercati nazionali ed internazionali, considererà i DAQ soggetti rappresentativi di tali produzioni di qualità e predisporrà, sentiti i rispettivi Rappresentanti, apposite strategie fondate su di un mix di prodotti siciliani agroalimentari di qualità, denominato "Paniere Sicilia Agricoltura". Per la promozione di tale Paniere l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste farà esclusivo riferimento al marchio "Sicilia Agricoltura" – di cui alla L.R. n. 19 del 22.12.2005 e al relativo Regolamento d'attuazione – e pertanto all'interno del Paniere vi potranno confluire solo le produzioni dei DAQ rispondenti al precitato Regolamento.

18/05/2006

L'Assessore
Innocenzo Leontini